

Norme & Tributi
Autonomie locali e Pa

13/11

IL TERMINE

Il 13 novembre scade il periodo transitorio concesso dall'Anac per adeguare i processi di pubblicazione dei dati nell'amministrazione tra-

sparente» richiesti dagli obblighi anticorruzione. L'Anac ha elaborato un Quaderno operativo con le istruzioni per i 13 modelli obbligatori e sperimentali.

Imu verso la dichiarazione unica obbligatoria per ottenere gli sconti

Delega fiscale/1

La novità nel decreto attuativo della riforma atteso al prossimo Cdm

Sembra esclusa per gli enti (non per il Mef) la richiesta di altre comunicazioni

Pasquale Mirto

Sembra arrivato il momento per l'approvazione in prima lettura del decreto legislativo di riordino dei tributi comunali, che dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri questa settimana.

Tante sono le novità per i tributi comunali, alcune di dettaglio, altre di carattere più generale, come la possibilità per gli enti di disporre auto-

mamente forme di definizione agevolata dei propri tributi o forme di sollecitazione al versamento spontaneo, prima della fase accertativa.

Tuttavia, una disposizione molto attesa dai Comuni è destinata al rinvio; si tratta della norma che estende ai tributi delle regioni e degli enti locali gli istituti previsti dal «Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza», sulla cui applicabilità finora si sono registrati orientamenti contrastanti da parte dei Comuni, generalmente motivati dall'indisponibilità dei tributi che può essere derogata solo con norma di legge.

Altro rinvio sembra riguardare anche la Tari, per la quale si discute dell'applicazione della tariffa fissa su tutte le superfici, comprese quelle produttive di rifiuti speciali, e ciò in conseguenza di un orientamento del giudice di legittimità che può considerarsi oggi consolidato.

Per quanto riguarda l'Imu, si mette mano agli obblighi dichiarativi.

La dichiarazione deve essere pre-

sentata esclusivamente in via telematica, e costituisce «l'unica modalità per l'assolvimento dell'adempimento dichiarativo». La precisazione sembra escludere la possibilità, per i Comuni, di prevedere altre forme di comunicazione, aggiuntive rispetto all'obbligo di presentazione della dichiarazione statale, sebbene in passato questa facoltà sia stata riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, anche nell'ipotesi di fissazione di un termine a pena di decadenza. Lo schema di Dlgs precisa che «la presentazione della dichiarazione è condizione necessaria ai fini del riconoscimento delle agevolazioni». Anche qui si recepisce un consolidato orientamento di legittimità, in base al quale qualsiasi agevolazione è subordinata alla presentazione della dichiarazione, anche laddove la stessa non è espressamente prevista a pena di decadenza.

Ma la riscrittura delle regole non sembra risolvere tutti i problemi, perché rimane anche la precisazione che con il decreto di approvazione del mo-

dello di dichiarazione possano essere «disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione». Fonte normativa da cui il Mef trae la sua legittimazione all'individuazione dei casi in cui occorra presentare la dichiarazione, derogando anche alle previsioni normative, in ragione di una semplificazione (lato contribuente), giustificata dal fatto che il Comune può comunque venire a conoscenza delle informazioni necessarie a liquidare l'imposta, accedendo, ad esempio, a varie banche dati. Ma la norma non fa alcun riferimento alla «conoscibilità» delle informazioni da parte del Comune, ponendo un obbligo ben preciso, anche in ragione di una più celere e automatica attività di controllo dell'evasione. Gli unici casi in cui non vige l'obbligo dichiarativo, per espressa previsione normativa, sono quelli in cui le informazioni sono presenti nella banca dati catastale o nei Mui, informazioni che vengono acquisite massivamente dai Comuni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trasparenza, 13 modelli da adeguare in ogni ente entro metà novembre

Anticorruzione

Dall'Anac nuovo quaderno operativo per adeguarsi alle richieste dell'Anac

Alberto Barbiero

Gli enti locali devono adeguare entro fine novembre i processi di pubblicazione mediante la sezione amministrazione trasparente delle varie tipologie di informazioni rilevanti agli schemi approvati dall'Anac.

L'Autorità nazionale anticorruzione ha definito con la deliberazione n. 495/2024 alcuni modelli standard per la pubblicazione obbligatoria delle informazioni e dei dati prevista da alcune disposizioni del Dlgs 33/2013 in merito all'utilizzo delle risorse pubbliche (articolo 4-bis), all'organizzazione (articolo 13) e ai controlli su attività e organizzazione (articolo 31), concedendo alle amministrazioni un periodo transitorio per adeguarsi che scadrà il 13 novembre di quest'anno.

L'Associazione nazionale dei comuni italiani ha elaborato un quaderno operativo, finalizzato a facilitare i processi organizzativi e di gestione dei flussi informativi relativi a questi obblighi di pubblicazione con i nuovi moduli standard, sia con riferimento ai tre schemi già definitivi sia con riguardo ai 10 modelli in fase di sperimentazione volontaria (che riguardano altre tipologie di informazioni rilevanti, tra le quali, per esempio, quelle relative all'erogazione di contributi e alla concessione di altri benefici).

Negli schemi obbligatori assumono rilievo non solo le tipologie di informazioni da pubblicare e gli aspetti tecnici (ad esempio il formato e il dimensionamento del testo), ma anche la frequenza di aggiornamento, che deve essere rispettata dalle amministrazioni.

In relazione all'utilizzo delle risorse pubbliche, gli schemi stan-

dard obbligatori prevedono una resa qualitativa delle informazioni molto strutturata, che comporta l'esplicitazione dell'anno e del trimestre di spesa, della tipologia della stessa (per investimenti o per parte corrente) e degli elementi identificativi del beneficiario, conducendo tutto ad un quadro informativo che deve essere aggiornato con frequenza trimestrale.

In termini analoghi, il complesso delle informazioni riguardanti l'organizzazione dell'ente richiede l'esplicitazione di dati sugli organi di indirizzo politico-amministrativo e sugli uffici, con specifica descrizione delle competenze e indicazione dei soggetti che ricoprono gli incarichi direzionali nelle strutture, prevedendo un aggiornamento legato all'adozione degli atti di organizzazione.

Gli schemi standard per i controlli sull'amministrazione richiedono sia la resa di una serie di informazioni dettagliate sia la pubblicazione di documenti rilevanti, quali la validazione dell'organismi interni di valutazione sulla relazione sulla performance, le relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile ai principali atti contabili e gli atti di organi di controllo esterni (per esempio la Corte dei Conti).

L'Anac propone nel quaderno operativo un'articolata descrizione degli schemi standard e delle specifiche check-list, finalizzate a eliminare possibili errori sia in relazione ai profili tecnici, sia in ordine agli elementi qualitativi delle informazioni da rendere.

Le amministrazioni devono peraltro porre molta attenzione sia alle tempistiche di aggiornamento, sia agli aspetti organizzativi interni, che fanno leva sul ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ma comportano interazioni efficaci con gli organismi indipendenti di valutazione e focalizzano l'attenzione sulle attività dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione delle informazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Imposta di soggiorno, c'è la sanzione minima

Delega fiscale/2

Penalità da 50 euro quando l'adempimento saltato non comporta versamenti

Un'importante novità recata dallo schema di decreto legislativo di riordino dei tributi comunali atteso in Consiglio dei ministri riguarda il sistema sanzionatorio dell'imposta di soggiorno, la cui formulazione attuale comporta delle conseguenze giuridicamente assurde.

La normativa prevede oggi, per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200

per cento «dell'importo dovuto».

A differenza degli altri tributi comunali, in questo caso non è prevista la sanzione minima di 50 euro, e quindi in passato ci si è interrogati se fosse possibile applicare comunque una sanzione minima, in caso di omessa presentazione della dichiarazione senza alcun importo da versare.

La questione è stata posta anche all'attenzione del Mef che, tuttavia, in una risposta data a Telefisco 2025, ha ritenuto che non si potesse applicare la sanzione minima di 50 euro, indicando comunque la possibilità, in applicazione del principio di proporzionalità, di ridurre la sanzione fino al 25%; a decorrere, però, dalle violazioni commesse da quest'anno, perché per le dichiarazioni che dovevano essere presentate entro il 30 giugno 2024 la riduzione

può arrivare al 50%.

La risposta ministeriale non ha convinto, in quanto la normativa collega la sanzione all'importo dovuto, ma se nulla è dovuto, in quanto precedentemente versato alle scadenze previste dai regolamenti comunali, allora non è possibile applicare alcuna sanzione, anche considerando che, per l'articolo 6, comma

5-bis del Dlgs 472/1997, non è punibile la violazione quando non incide sul versamento del tributo.

Il problema, come detto, sta nella cattiva formulazione della norma, che però è in via di riscrittura.

Nello schema del Dlgs è previsto infatti che per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento del tributo «non versato» e comunque non inferiore a 50 euro; per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro.

Si corregge, quindi, anche un'altra anomalia, quella di trattare, sotto il profilo sanzionatorio, l'infedele dichiarazione al pari dell'omessa di dichiarazione.

—P.Mir.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La nuova regola avvierà il paradosso attuale che lega sempre la somma agli importi dovuti al Comune

Soccorso istruttorio, no alle integrazioni infinite

Consiglio di Stato

L'aiuto alle imprese va correlato all'esigenza di concludere in fretta l'iter

Paola Maria Zerman

Il Tar Friuli-Venezia Giulia (n. 271/2024) lo aveva ritenuto legittimo, per non esservi limiti «quantitativi», visto che che l'articolo 101 del nuovo Codice degli appalti stabilisce che «la stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica».

Opinione non condivisa dal Consiglio di Stato a seguito dell'indagine ermeneutica dell'istituto del soccorso istruttorio alla luce dei principi di fiducia e risultato.

La sentenza, innanzitutto, ripercorre la ratio del soccorso istruttorio, individuandone tipologia e limiti. Il dovere (e non «facoltà» come afferma Consiglio di Stato, n. 3148/2020), per l'amministrazione appaltante, di «soccorrere» il privato, richiedendo integrazioni alla documentazione necessaria alla partecipazione alla gara (soccorso integrativo, comma 1 lett.a), o di rimediare ad omissioni o inesattezze (soccorso sanante, comma 1 lett. b)), anche a iniziativa del concorrente (soccorso correttivo, comma 4, ipotesi nuova rispetto al codice precedente), trova la sua ratio nel favore della massima partecipazione alla gara da parte delle imprese, e nel principio antiformalistico e di collaborazione tra Pa e privati.

Lo ha affermato il Consiglio di Stato (sentenza 2789/2025), dichiarando illegittima l'ennesima richiesta di chiarimenti relativi all'offerta tecnica, da parte della stazione appaltante nei confronti della concorrente vincitrice.

Nel caso concreto, la seconda in graduatoria aveva impugnato l'aggiudicazione del servizio di gestione dei nidi d'infanzia della regione Friuli-Venezia Giulia, asserendo la violazione della disciplina del soccorso istruttorio, da parte della Centrale appaltante, perché per ben tre volte aveva chiesto chiarimenti alla ditta vincitrice, in ordine ai requisiti del coordinatore pedagogico, elemento rientrante nell'offerta tecnica.

La sentenza, innanzitutto, ripercorre la ratio del soccorso istruttorio, individuandone tipologia e limiti. Il dovere (e non «facoltà» come afferma Consiglio di Stato, n. 3148/2020), per l'amministrazione appaltante, di «soccorrere» il privato, richiedendo integrazioni alla documentazione necessaria alla partecipazione alla gara (soccorso integrativo, comma 1 lett.a), o di rimediare ad omissioni o inesattezze (soccorso sanante, comma 1 lett. b)), anche a iniziativa del concorrente (soccorso correttivo, comma 4, ipotesi nuova rispetto al codice precedente), trova la sua ratio nel favore della massima partecipazione alla gara da parte delle imprese, e nel principio antiformalistico e di collaborazione tra Pa e privati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NT+ENTI LOCALI
La versione integrale dell'articolo su:
ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com

Cassa Depositi e Prestiti SpA

Finanziamenti pubblici

SINTESI CONDIZIONI ECONOMICHE VALIDE DALLE ORE 12:00 DEL 02/05/25 ALLE ORE 11:59 DEL 09/05/25

AVVISO

La versione integrale - che fa fede a tutti gli effetti - delle condizioni economiche dei finanziamenti riservati agli enti pubblici, è pubblicata sul sito internet www.cdp.it

Comuni e province

Amm.to (anni)	Prestito Ordinario						Prestito Flessibile											
	Inizio ammortamento						Inizio ammortamento											
	01/07/25		01/01/26		01/07/26		01/01/27		01/01/28		01/01/29		01/01/30		01/01/31			
	Spread variabile (%)	Tasso fisso (%)	Spread variabile (%)	Tasso fisso (%)	Spread variabile (%)	Tasso fisso (%)	Spread unico (%)						Amm.to (anni)					
10	0,950	3,210	0,990	3,280	1,040	3,340							10	1,250	1,250	1,250	N/D	1,500
20	1,490	4,010	1,510	4,040	1,530	4,070							15	1,500	1,500	1,500	1,500	1,700
29	1,760	4,350	1,780	4,360	N/D	N/D							20	1,700	1,700	1,700	1,700	1,900
													24	1,890	1,900	1,900	1,900	1,900

Regioni e province autonome

N. rate	Prestito a Erogazione Unica a Quota Capitale Costante						Prestito a Erogazione Multipla						
	Spread unico per Tasso variabile e fisso						Scadenza periodo di utilizzo						
	Prima data di pagamento 30/06/25		Prima data di pagamento 31/12/25		Prima data di pagamento 31/12/25		2026		2028		2029		2030
	Scadenza contratto	Spread (%)	Tasso fisso (%)	Scadenza contratto	Spread (%)	Tasso fisso (%)	per Tasso variabile e fisso						
20	31/12/34	0,910	3,06/35	30/06/35	0,960	3,06/35	1,170	1,250	1,250	1,250	1,250	1,500	1,500
40	31/12/44	1,470	3,06/45	30/06/45	1,490	3,06/45	1,660	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,900
60	31/12/54	1,780	3,06/55	30/06/55	N/D	3,06/55	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900

Aziende sanitarie, enti per l'edilizia residenziale pubblica, università e istituti assimilati, enti regionali per il diritto allo studio universitario, agenzie regionali per la protezione ambientale e altri enti pubblici

N. rate	Mutui Fondiari senza Preammortamento a Erogazione Unica						Prestiti Chirografari con Piano di Erogazione non Predefinito											
	Prima data di pagamento 31/12/25						Tasso variabile						Tasso fisso					
	Prima data di pagamento 31/12/25		Prima data di pagamento 31/12/25		Prima data di pagamento 31/12/25		Inizio ammortamento 01/07/25		Inizio ammortamento 01/01/26		Inizio ammortamento 01/07/26		Inizio ammortamento 01/01/27		Inizio ammortamento 01/07/26		Inizio ammortamento 01/01/27	
	Scadenza contratto	Spread (%)	Tasso fisso (%)	Scadenza contratto	Spread (%)	Tasso fisso (%)	Spread (%)						Amm.to (anni)					
20	30/06/35	1,000	3,06/35	30/06/35	1,040	3,06/35							10		1,210	1,250	1,250	1,250
40	30/06/45	1,550	3,06/45	30/06/45	1,630	3,06/45							20		1,700	1,700	1,700	1,700
60	30/06/55	N/D	3,06/55	30/06/55	N/D	3,06/55							30		1,900	1,900	1,900	1,900

Comuni - CONDIZIONI ECONOMICHE VALIDE DAL 01/05/25 AL 31/05/25

Anticipazioni di Tesoreria

Tasso variabile - Spread (%)
2,25



Cassa Depositi e Prestiti Società per Azioni
Via Goito, 4 - 00185 Roma
cdp.it

Capitale sociale
€ 4.051.143.264,00 i.v.
Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767

Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584
Partita IVA 07756511007